



**COMUNE DI CORNUDA -**  
PROVINCIA DI TREVISO

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**“I.M.U. L.160/2019”**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.05.2020)

## SOMMARIO

<i>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</i> .....	3
<i>Articolo 1 – Oggetto del Regolamento</i> .....	3
<i>TITOLO II - IMU</i> .....	3
<i>Articolo 2 – Presupposto impositivo</i> .....	3
<i>Articolo 3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni</i> .....	3
<i>Articolo 4 – Soggetti Passivi</i> .....	4
<i>Articolo 5 – Soggetto Attivo</i> .....	4
<i>Articolo 6 - Base Imponibile</i> .....	4
<i>Articolo 7 - Riduzioni</i> .....	5
<i>Articolo 8 - Determinazione delle aliquote</i> .....	5
<i>Articolo 9–Detrazioni</i> .....	6
<i>Articolo 10 - Assimilazioni</i> .....	6
<i>Articolo 11 - Esenzioni</i> .....	6
<i>Articolo 12 - Quota riservata allo Stato</i> .....	7
<i>Articolo 13 - Dichiarazione</i> .....	7
<i>Articolo 14 - Versamenti</i> .....	7
<i>Articolo 15 - Interpello</i> .....	8
<i>Articolo 16- Accertamenti</i> .....	8
<i>Articolo 17 - Sanzioni ed interessi</i> .....	9
<i>Articolo 18 - Riscossione Forzata</i> .....	9
<i>Articolo 19 - Rimborsi</i> .....	10
<i>Articolo 20 -- Contenzioso</i> .....	10
<i>Articolo 21 – Potenziamento dell’Ufficio Tributi</i> .....	10
<i>Articolo 22 - Funzionario Responsabile</i> .....	10
<i>Articolo 23 - Rinvio ad altre norme</i> .....	11
<i>TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI</i> .....	11
<i>Articolo 24 – Entrata in vigore</i> .....	11

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria denominata "IMU-L.160/2019" istituita dall'articolo 1, commi dal 739 al 783 della Legge 273 dicembre 2019, n. 160;
2. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## TITOLO II - IMU

### Articolo 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il **possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune**;
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata così come definita dalla lettera a) dell'articolo 3, non costituisce presupposto impositivo salvo che non si tratti dell'unità abitativa di categoria A01 (*abitazione di tipo signorile*), A08 (*abitazione in villa*) o A09 (*Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici*) e le pertinenze della stessa.

### Articolo 3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto Legislativo n.99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un' area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri previsti dalla presente lettera.
  - e) per "**terreno**" si intende il terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato compreso quello non coltivato.

#### **Articolo 4 – Soggetti Passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta **sono i possessori di immobili:**
  - a) il proprietari;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
2. In presenza di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### **Articolo 5 – Soggetto Attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il **Comune di Cornuda** relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione;
3. L'Imposta non si applica agli immobili in cui il Comune è proprietario ovvero di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### **Articolo 6 - Base Imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili;
2. **Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3 - comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
3. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri di cui all'articolo 7 - comma 3 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti previsti da aggiornare con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. **Per le aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area , di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), d) e f) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

5. **Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

#### **Articolo 7 - Riduzioni**

1. La base imponibile è **ridotta del 50%** nei seguenti casi:
  - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42;
  - b) Per i fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
    - dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
    - dal contribuente con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti la dichiarazione della sopravvenuta inagibilità o inabitabilità del fabbricato rilasciata da parte di un tecnico abilitato.Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui sopra, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
    - evidenti cedimenti di parti strutturali: scale, coperture, solai intermedi o murature portanti;
    - crolli anche solo di porzioni dell'edificio, tali da comprometterne l'utilizzo complessivo.
  - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A10, A08 e A09 , concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche in caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09. In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
2. L'Imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è **ridotta del 75%** per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431.

#### **Articolo 8 - Determinazione delle aliquote**

1. La delibera di approvazione delle aliquote ha effetto per l'anno di riferimento a condizione che sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti dell'anno precedente;
2. A decorrere dall'anno 2021 è possibile diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'articolo 1, L. 160/2019, commi dal 748 al 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che sarà parte integrante della deliberazione di approvazione delle aliquote altrimenti non sarà idonea a produrre effetti.

### **Articolo 9–Detrazioni**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A01, A08 o A09, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta;
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

### **Articolo 10 - Assimilazioni**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità;
2. Sono altresì considerate abitazioni principali:
  - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari;
  - b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza in residenza anagrafica;
  - c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibite ad abitazione principale;
  - d) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU L. 160/2019, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario ;
  - e) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano comune unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **Articolo 11 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) **Gli immobili posseduti** dallo Stato, dai comuni, gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, province, comunità montane, consorzi detti enti ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) **I fabbricati classificati** o classificabili nelle categorie catastali **da E/1 a E/9**;
  - c) I fabbricati con **destinazione ad usi culturali** di cui all'articolo 5bis del DPR 601/1973;
  - d) I fabbricati **destinati** esclusivamente **all'esercizio del culto**, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) I fabbricati di **proprietà della Santa Sede** indicati negli articolo 13,14 e 15 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929, esecutivo con L. 810/1929;
  - f) Fabbricati **appartenenti agli stati esteri** ed alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) Gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste

nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del D.L. 24 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2020, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2020, n. 200;

- h) A decorrere dal 01 gennaio 2022, I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;
  - i) I terreni agricoli del Comune di Cornuda, ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

#### ***Articolo 12 - Quota riservata allo Stato***

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU L.160/2019 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota del 7,6 %; tal riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di cui al comma 1 sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### ***Articolo 13 - Dichiarazione***

1. Nei casi in cui le disposizioni di legge vigenti nonché il presente Regolamento, prevedano l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento ;
2. E' fatto obbligo di presentare dichiarazione per le variazioni o modificazioni non ricavabili dagli accatastamenti presso l'agenzia delle Entrate Territorio – Servizi Catastali;
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute nel medesimo termine indicato. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI della IUC nonché della ICI in quanto compatibili.

#### ***Articolo 14 - Versamenti***

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascun degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre; resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguita a conguaglio sulla base delle aliquote adottate per l'anno di riferimento.
4. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera g) dell'articolo 11 del presente Regolamento, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente devono essere versate il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento, l'ultima rata a conguaglio, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento sulla base delle aliquote adottate per l'anno di riferimento.
5. Non si eseguono versamenti per importi annui inferiori ad € 6,00.

6. I versamento dell'IMU L.160/2019 è effettuato con:
- delega di pagamento modello F24;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale previa adozione di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Articolo 15 - Interpello**

1. Il Contribuente può presentare istanza di interpello per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie locali;
2. L'Istituto dell'Interpello è disciplinato nel rispetto dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificata dall'articolo 1 del D.Lgs 24 settembre 2015, n. 156.

#### **Articolo 16- Accertamenti**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili affinché sia limitato il potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, i Comuni possono:
  - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, o altra forma di Legge, un apposito avviso motivato;
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, salvo proroghe di Legge;
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì:
  - l'intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati;
  - l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997;
  - l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata;
  - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - del responsabile del procedimento;
  - dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame in sede di autotutela;
  - le modalità, del termine, dell'ufficio di riferimento per la presentazione di reclami/proposte di mediazione, ai sensi dell'Articolo 17 del D.Lgs 546 31 dicembre 1992, come modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché il funzionario designato all'esame dei reclami/proposte di mediazione;
  - dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dell'imposta;



6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

#### **Articolo 17 - Sanzioni ed interessi**

1. Le violazioni sono punite:
  - a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di € 50,00;
  - b) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 16 - comma 2 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
2. Le sanzioni previste dal precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione e degli interessi;
3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritte scadenze i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% (trenta) così come previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs 471/1997 e successive modificazioni;
5. Nel caso di tardivo versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni che di seguito si riepilogano:
  - Da 1 a 15 giorni 1% per ciascun giorno di ritardo
  - Da 16 a 90 giorni 15%;
6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997;
7. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997;
8. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

#### **Articolo 18 - Riscossione Forzata**

1. Gli atti impositivi acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
2. Il Responsabile del Tributo può concedere la rateizzazioni delle somme dovute. La rateizzazione è ammessa solo a condizione che il debitore, che versa in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, presenti la richiesta scritta e motivata e alleggi l'attestazione del pagamento di un acconto pari al 30% del debito complessivo dovuto al Comune;
3. Il piano di rientro ed il numero delle rate mensili da concedere per la rimanente somma (comprensiva di interessi legali) sarà scaglionata nel seguente modo:

Importo Minimo del debito dovuto al Comune	Importo Massimo del debito dovuto al Comune	Nr. rate mensili
€ 700,00	€ 1.500,00	5
€ 1.501,00	€ 6.000,00	12
€ 6.001,00		36

4. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata, l'operatore inizierà con le procedure per la riscossione forzata delle rimanenti somme con spese a carico del debitore;
5. E' riservata al Responsabile del Tributo la facoltà di prendere in esame e valutare puntualmente, eventuali casi che, per la loro delicatezza e/o particolarità, richiedano maggiori e più approfondite valutazioni fermo restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori euro 6.000,01;
6. Sulle somme dovute, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso legale;
7. I costi di elaborazione e di notificazione degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore suddivise in:
  - a) Diritti di notifica;
  - b) Spese di notifica ed esecutive comprendente il costo della notificazione degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari nella misura fissata con decreto del MEF;
  - c) Oneri di riscossione:
    - 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto per un massimo di euro 300,00.=;
    - 6% in caso di pagamento dal sessantunesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto per un massimo di euro 600,00.=

#### ***Articolo 19 - Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. I rimborsi saranno liquidati ogni quadrimestre;
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 16 - comma 6, del presente regolamento;
3. Al momento della presentazione dell'istanza, il contribuente può optare per:
  - a) il rimborso di cui al precedente comma 1;
  - b) la compensazione con parte o tutto l'importo del tributo dovuto per l'anno successivo purché ne faccia esplicita richiesta.

#### ***Articolo 20 -- Contenzioso***

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e/ o integrazioni;
2. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme e regolamenti;

#### ***Articolo 21 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi***

1. Al fine del potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, sono adottati i provvedimenti necessari affinché a detto Ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane;
2. Il potenziamento dovrà effettuarsi nel rispetto del Regolamento per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 57 del 06.05.2019 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### ***Articolo 22 - Funzionario Responsabile***

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta è designato con deliberazione della Giunta Comunale tra i dipendenti dell'ente in possesso di idonea professionalità;

2. Nell'esercizio dei poteri attribuiti a norma dell'art. 1, comma 778 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Funzionario responsabile dell'imposta gestisce le funzioni ed organizza le attività dell'Ufficio in modo che queste siano orientate al conseguimento delle seguenti finalità:
  - supportare i contribuenti al fine di favorire l'assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari ed il corretto versamento delle imposte dovute, facilitando l'accesso da parte dei cittadini, lo sviluppo di azioni di semplificazione delle procedure e di informazione/consulenza ai contribuenti per gli adempimenti;
  - promuovere la *compliance* fiscale attraverso il miglioramento del rapporto Ufficio-contribuente, favorendo un rapporto di cooperazione e collaborazione reciproca, incentivando l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, anche attraverso l'impiego degli strumenti deflativi del contenzioso tributario quali l'interpello, il ravvedimento operoso, l'autotutela, la mediazione e la conciliazione tributaria;
  - perseguire l'equità nell'esercizio della funzione impositiva attraverso un'assidua attività di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, consolidando l'azione di recupero sugli omessi versamenti e sviluppando strategie di individuazione delle basi imponibili occultate o dichiarate in modo infedele.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il Funzionario cura la collaborazione con altre amministrazioni al fine di sviluppare i collegamenti con i sistemi informativi e le banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e favorisce lo sviluppo delle potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'ufficio, anche attraverso i sistemi di incentivazione del personale di cui al Regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
4. In caso di impedimento temporaneo, di congedo per periodo di ferie, congedo per malattia o per altre cause per cui il Responsabile dell'Imposta sia assente, il soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2 della Legge 241/1990 è il responsabile in carica delle P.O. dell'Ufficio Ragioneria e, in sua assenza, il Segretario Comunale.

#### ***Articolo 23 - Rinvio ad altre norme***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente regolamento, costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Articolo 24 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore ed produce efficacia il 1 gennaio 2020
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.